



COMUNE DI TAGLIO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

UFFICIO AMBIENTE

ORDINANZA SINDACO DEL 35 N.07-10-2026

Oggetto: DEROGA DAL 1° DI OTTOBRE AL 30 DI APRILE AI DIVIETI STABILITI DALLA DGR 377 DEL 15.04.2025, ALL'ABBRUCIAMENTO DELLE STOPPIE DI RISO DELLE COLTIVAZIONI REALIZZATE NELL'ANNO 2026, ALLE CONDIZIONI STABILITE DAL VIGENTE P.R.T.R.A.

IL SINDACO

PREMESSO che:

con Ordinanza sindacale n.34 del 07.10.2026 sono state emanate le “Misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all' aperto e per lo spandimento di liquami zootecnici ai fini del contenimento dell' inquinamento atmosferico, nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile”;

CONSIDERATO che la DGR n. 377 del 15/04/2025 ha approvato l'aggiornamento del “*Piano regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera*” (PRTRA), al fine di rafforzare le misure di miglioramento della qualità dell'aria negli ambiti prioritari di intervento, tra cui l'agricoltura, con l'obiettivo di contrastare il persistere dei superamenti del valore limite giornaliero delle polveri sottili (PM10);

CONSIDERATO che il PRTRA ha reso nel contempo strutturali tutti i provvedimenti regionali già adottati a seguito della sentenza di condanna (causa C-644/18) per il perdurare dei superamenti del valore limite giornaliero del PM10, emessa dalla Corte di Giustizia Europea nei confronti dell'Italia; DATO ATTO che le misure di contenimento delle PM10 già adottate in Veneto comprendevano il divieto di combustioni all'aperto di residui vegetali dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno su tutto il territorio regionale;

PRESO ATTO che il PRTRA nelle *“Schede delle misure del piano”*, Azioni Operative AG.1.a e AG.1.b, di cui all’Allegato A1 al citato provvedimento, per l’*“Ambito agricoltura e zootecnia”* stabilisce le modalità di attuazione dei *“Divieti di abbruciamento di residui agricoli e forestali nel periodo 1° ottobre - 30 aprile”*, e le condizioni per la concessione di eventuali deroghe;

VISTA la richiesta di Coldiretti Rovigo e Confagricoltura Rovigo, che chiede ai Comuni di Porto Tolle, Taglio di Po, Porto Viro e Ariano nel Polesine di concedere una deroga al divieto di abbruciamento delle paglie di riso stabilito dal PRTRA in quanto costituiscono superfici agricole ricomprese nella zona di produzione IGP *“Riso del Delta del Po”*;

PRESO ATTO che, in base ai dati dichiarati nei piani colturali 2025 validati, disponibili nel sito internet istituzionale di AVEPA (PAESC), nei comuni di Porto Tolle, Taglio di Po, Porto Viro e Ariano nel Polesine sono presenti 604,8 ettari coltivati a riso;

CONSIDERATO che il PRTRA prevede la possibilità, nell’ambito delle Azioni Operative sopra richiamate, di concedere puntuali deroghe al divieto di abbruciamento delle paglie di riso da parte dei Comuni attraverso l’emanazione di ordinanze comunali, nel caso di superfici coltivate a riso nei comuni della zona di produzione IGP *“Riso del Delta del Po”*, che sono anche ricomprese negli elenchi delle aree agricole svantaggiate, per il parametro *“riso”*, di cui al DM MIPAAF 591685 del 11/11/2021; è possibile l’attivazione di tale deroga dal mese di ottobre a marzo e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 182 comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006;

ATTESO che la deroga comunale può essere concessa esclusivamente qualora siano preventivamente accertate dall’U.O. Fitosanitario le motivazioni agronomiche definite dal disciplinare di produzione IGP *“Riso del Delta del Po”* approvato, e qualora non risulti possibile l’allontanamento dei residui colturali tramite la *“viabilità ordinaria”* in giornate in cui non siano attivate le misure emergenziali per il rispetto della qualità dell’aria;

VISTO il disciplinare di produzione della zona di produzione con Indicazione Geografica Protetta *“Riso del Delta del Po”*, in particolare l’art. 5 *“Metodo di produzione”*, paragrafo *“Difesa fitosanitaria e lotta alle erbe infestanti”*: *“Ove possibile e consentito dai regolamenti comunali è obbligatoria la bruciatura delle stoppie al fine di eliminare le sementi di infestanti residue soprattutto di riso crodo”*;

DATO ATTO che l’interramento delle paglie di riso con le ordinarie lavorazioni non rappresenta una possibile pratica agronomica alternativa all’abbruciamento nelle aree a vocazione risicola del Delta del Po, in quanto la matrice pedologica presente non garantisce la corretta trasformazione della sostanza organica interrata, con effetti negativi sulla fertilità del terreno che pregiudicherebbero la possibilità di sviluppo della successiva semina; inoltre, l’abbruciamento nel periodo autunnale e primaverile delle stoppie e delle paglie è una pratica che può efficacemente contribuire al controllo preventivo delle infestanti precedentemente citate;

VISTO il Decreto 19342 del 02.10.2026 del direttore dell’unità organizzativa fitosanitaria della Regione del Veneto che riconosce la necessità di ricorrere all’abbruciamento delle paglie di riso per motivi fitosanitari e agronomici, nei comuni ricompresi nella zona di produzione dell’IGP *“Riso del Delta del Po”*, nel rispetto di quanto previsto dal Piano regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (DGR n. 377 del 15 aprile 2025); è

possibile derogare ai divieti stabiliti per il miglioramento della qualità dell'aria tanto dalla normativa nazionale (DL 69/2023 convertito in legge) quanto da quella regionale (DGR 786/2024), riguardanti l'abbruciamento delle stoppie di riso per i terreni dell'areale tipico di coltivazione del Riso del Delta del Po IGP;

CONSIDERATO che con il medesimo atto si attesta che ricorrono le motivazioni agronomiche definite nell'azione operativa AG.1.a, Allegato A1 alla DGR. 377 del 15/04/2025 per avviare il procedimento di emanazione delle ordinanze di abbruciamento delle paglie e stoppie di riso da parte dei comuni ricadenti nella zona di produzione dell'IGP "Riso Delta del Po" e che pertanto si invitano i comuni di Porto Tolle, Taglio di Po, Porto Viro e Ariano nel Polesine in qualità di soggetti competenti ad emettere l'ordinanza puntuale di deroga agli abbruciamenti alle condizioni stabilite dal vigente PRTRA per le coltivazioni realizzate nel 2026;

VISTO l'articolo 182, comma 6bis del D. Lgs. 152/2006;
VISTA la D.G.R. n. 377 del 15/04/2025;

ORDINA

che è possibile DEROGARE, dal 1° di ottobre al 30 di aprile, alle condizioni stabilite dal vigente PRTRA, ai divieti stabiliti per il miglioramento della qualità dell'aria dalla DGR 377 del 15/04/2025, riguardanti l' ABBRUCIAMENTO STOPPIE DI RISO delle coltivazioni realizzate nell'anno 2026, nella zona di produzione dell'IGP "Riso Delta del Po" ricadente nel comune di Taglio di Po, in quanto ricorrono le motivazioni agronomiche definite dall'azione operativa AG.1.a, Allegato A1 alla medesima DGR per i terreni dell'areale tipico di coltivazione del Riso del Delta del Po IGP, attestate dalla Regione del Veneto con Decreto n. 19342 del 02.10.2026 del Direttore dell'unità organizzativa fitosanitaria ;
che per detta attività, è consentita la pratica dell'abbruciamento nel limite di tre metri steri al giorno per ettaro equivalenti all'abbruciamento di 0,38 ha di paglia di riso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis del D.Lgs 152/2006 e in assenza di allerta arancio o rosso per il PM10, desumibile dal Bollettino di Allerta PM10 di Arpav;
di comunicare gli abbruciamenti al Comando della Polizia Locale del Comune di Taglio di Po, al Comando dei Vigili del Fuoco di Rovigo e al Nucleo Carabinieri Forestali di Rovigo.

INFORMA

che avverso questo provvedimento è ammesso:

- il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971 n° 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D. Lgs. 267/2000 da applicarsi con le modalità stabilite dalla L. 689/1981;
- che il provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

Link Bollettino allerta Arpav:
https://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php

Allegato Decreto n.19342 del 02.10.2026 del Direttore dell'unità organizzativa fitosanitaria.

IL SINDACO
LAILA MARANGONI
(firmato digitalmente)